

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-493 del 29/01/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL FIUME PANARO AD USO ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO FUNZIONALE ALLA DERIVAZIONE MO07A0130, IN COMUNE DI VIGNOLA (MO). DITTA: IDROELETTRICA NORD ITALIA S.R.L. PRATICA: MO10T0013
Proposta	n. PDET-AMB-2024-515 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpa n.

78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

RICHIAMATA la determinazione n. 1663 del 17/02/2011 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti Po della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Società Centroelettrica S.p.a., C.F.03019100985, la concessione relativa all'occupazione ad uso attraversamento elettrico, con posa di due tubi di lunghezza di ml. 70, dei terreni demaniali di pertinenza idraulica del Fiume Panaro, contraddistinto al fg. 15 fronte mappale 29, comune di Vignola (MO);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 21/12/2022 registrata in pari data al PG/2022/0208546 con cui la società Idroelettrica Nord Italia, c.f. 03722630989, con sede in via San Prospero, 4 nel Comune di Milano, ha presentato domanda di rinnovo di concessione e contestuale cambio di titolarità relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. n. 1663 del 17/02/2011 dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti Po della Regione Emilia Romagna ad uso attraversamento elettrico in Comune di Vignola (MO), funzionale alla concessione idroelettrica (pratica MO07A0130), catastalmente identificata al fg. 15 fronte mappale 29, codice pratica MO10T0013;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 27 del 01/02/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO della documentazione, acquisita al protocollo PG.2016.0047943 del 28/01/2016, a giustificazione del cambio di titolarità richiesto a seguito di conferimento di ramo d'azienda;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia, UT Modena (Nullaosta idraulico prot. 15/01/2024.0001918.U acquisito con nota prot. PG/2024/0007359 del 15/01/2024), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2024;
- la somma pari a euro 40,04 in data 27/01/2024 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di euro 150,00 già versato in data 18/01/2011 da Centroelettrica S.p.a., e mantenuto in favore di Idroelettrica Nord Italia;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo con cambio di titolarità della concessione ad uso attraversamento elettrico del Fiume Panaro, con due tubi di lunghezza di ml. 70 (di cui 15 metri in parallelismo e 55 metri in attraversamento) nel Comune di Vignola (MO), possa essere consentito;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire il rinnovo con cambio di titolarità alla società Idroelettrica Nord Italia, c.f. 03722630989, della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del Fiume Panaro, con posa di due tubi di lunghezza di ml. 70 (di cui 15 metri in parallelismo e 55 metri in attraversamento) ad uso attraversamento elettrico in Comune di Vignola (MO)

funzionale alla concessione idroelettrica (pratica MO07A0130), catastalmente identificata al fg. 15 fronte mappale 29, codice pratica MO10T0013;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2036**, allineandola alla scadenza della concessione per uso idroelettrico MO07A0130 per consentire l'unificazione delle due concessioni, funzionalmente connesse, al momento del rinnovo;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/01/2024 (PG/2024/0016873 del 29/01/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in 190,04 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 190,04 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con cambio di titolarità di concessione di area demaniale rilasciata a Idroelettrica Nord Italia, c.f. 03722630989 (cod. pratica MO10T0013).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al Fiume Panaro, individuata al fg. 15 fronte mappale 29 del Comune di Vignola (MO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ml 70 (di cui 15 metri in parallelismo e 55 metri in attraversamento), è destinata ad uso attraversamento elettrico.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 190,04 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 190,04 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni

derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**, allineando la scadenza alla concessione per uso idroelettrico MO07A0130 per consentire l'unificazione delle due pratiche al momento del rinnovo.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO.

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza

Territoriale e Protezione Civile Emilia, UT Modena (prot. 15/01/2024.0001918.U acquisito con nota prot. PG/2024/0007359 del 15/01/2024):

- *in considerazione della sovrapposizione tra le aree demaniali interessate dalla rete elettrica di collegamento tra la cabina di consegna MT in prossimità della centralina idroelettrica esistente in sponda sinistra Panaro e la line aerea MT con il percorso ciclopedonale Natura Panaro di cui alla concessione vigente proc. MO06T0019, dovranno essere assunti accordi tra il Richiedente e la Provincia di Modena, titolare dell'adiacente percorso ciclopedonale, in ordine alle eventuali operazioni di regolare manutenzione delle aree demaniali interessate dalla rete elettrica in esame, comprendenti anche l'eventuale gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, nonché conservazione del terreno oggetto della concessione al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, garantendo anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;*
- *il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'opera concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*
- *qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del fiume Panaro per cause da imputarsi all'opera di cui*

trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;

- *gli oneri per eventuali adeguamenti all'opera concessa che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc) sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;*
- *qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'opera in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile le aree demaniali concesse ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;*
- *i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera legittimata nell'ambito del presente procedimento, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;*
- *l'occupazione delle aree concesse, che non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque, potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;*
- *è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nell'istanza di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;*
- *in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere concordata con lo scrivente UT la modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al fine di definire l'opportunità di rimuovere*

definitivamente le opere posate e successivamente consegnata apposita comunicazione di avvenuto ripristino secondo quanto accordato.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.